



**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
CAGLIARI**

Circoscrizione dei Tribunali di Cagliari e Lanusei

09123 Cagliari - viale Trento, 94
tel. 070 662670 – telefax 070 285347
www.commercialisticagliari.it - *e-mail* info@commercialisticagliari.it
PEC ordine.cagliari@pec.commercialisti.it
Codice Fiscale 92155920926 – CCP 13663091

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE
ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO 23 OTTOBRE 2017



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
CAGLIARI

Circonscrizione dei Tribunali di Cagliari e Lanusei

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Prima iscrizione

Art. 3 – Iscrizione a seguito di trasferimento da altro Ordine di appartenenza

Art. 4 – Trasferimento ad altro Ordine di appartenenza

Art. 5 - Richiesta di cancellazione dall'Albo

Art. 6 – Iscriz. nella sez speciale dell'Albo art. 8 D.M. 5 n. 34/2013 Società tra Professionisti (STP)

Art. 7 - Iscrizione nel Registro dei Tirocinanti

Art. 8 - Mancato versamento della quota nei termini stabiliti dall'ODCEC

Art. 9 - Varie



**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
CAGLIARI**

Circoscrizione dei Tribunali di Cagliari e Lanusei

Art. 1- Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di pagamento del contributo annuale di iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari, ovvero "Sezione A Commercialisti", "Sezione B Esperti Contabili", "Elenco Speciale", "STP" nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 139/2005 e dal vigente Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed in vigore dal 14 gennaio 2009, e del contributo di iscrizione nel Registro del Tirocinio.

Premesso quanto segue:

- a. il contributo annuale si compone di una quota di spettanza del Consiglio Nazionale, decisa e comunicata a ciascun Ordine territoriale entro il 30 ottobre di ogni anno. Tale quota, che può subire variazioni di anno in anno, esprime la misura del contributo relativo all'anno successivo posto a carico degli iscritti e deve essere incassata dall'Ordine territoriale per conto del Consiglio Nazionale. Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun Ordine territoriale deve provvedere a riversare al Consiglio nazionale le somme rimosse nell'anno precedente per conto di quest'ultimo;
- b. qualora alla data di iscrizione all'Albo il Consiglio Nazionale non avesse ancora determinato la quota di propria spettanza, il Consiglio dell'Ordine di Cagliari richiederà il medesimo importo stabilito per l'anno precedente, salvo riservarsi la facoltà di esigere dagli iscritti un versamento a titolo di adeguamento;
- c. nel caso di esercizio di tale facoltà, il Consiglio dell'Ordine di Cagliari dovrà darne immediata comunicazione all'iscritto;
- d. la quota di spettanza dell'Ordine di Cagliari è proposta dal relativo Consiglio e sottoposto all'Assemblea degli iscritti in occasione dell'annuale approvazione del Bilancio Preventivo (entro il 30 novembre di ogni anno), per la relativa approvazione;
- e. la misura del contributo dovuto dai tirocinanti è proposta dal relativo Consiglio e sottoposto all'Assemblea degli iscritti in occasione dell'annuale approvazione del Bilancio Preventivo (entro il 30 novembre di ogni anno), per la relativa approvazione.

Art. 2 – Prima iscrizione

E' il caso in cui il soggetto, dopo aver sostenuto con successo l'esame di abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista o di Esperto Contabile, decide di iscriversi all'Ordine di Cagliari.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
CAGLIARI

Circoscrizione dei Tribunali di Cagliari e Lanusei

In questo caso egli versa all'atto dell'iscrizione una tantum nuova iscrizione ed il contributo annuale comprensivo di quanto dovuto all'Ordine di Cagliari e di quanto dovuto al Consiglio Nazionale, con riserva di quanto previsto ai p.ti b) e c) dell' art.1 del presente Regolamento.

Art. 3 – Iscrizione a seguito di trasferimento da altro Ordine di appartenenza

E' il caso in cui l'Iscritto si iscrive all'Ordine di Cagliari a seguito di trasferimento da altro Ordine di appartenenza.

In ogni caso l'Iscritto dovrà corrispondere una tantum nuova iscrizione.

Con l'Ordine di provenienza bisogna verificare:

- I. la data in cui si chiede il trasferimento;
- II. se la quota di iscrizione di competenza del Consiglio Nazionale per l'anno oggetto del trasferimento sia già stata pagata;
- III. se la quota di iscrizione di competenza dell'Ordine per l'anno oggetto del trasferimento sia già stata pagata.

Si possono dunque verificare le seguenti ipotesi:

- a)** l'iscritto ha già versato all'Ordine di provenienza la sola quota spettante al Consiglio Nazionale: l'Ordine di Cagliari provvede alla riscossione nei confronti dell'Iscritto della sola quota di propria spettanza rapportata in dodicesimi;
- b)** l'Iscritto ha già versato all'Ordine di provenienza la sola quota spettante all'Ordine territoriale: l'Ordine di Cagliari provvede alla riscossione della quota di propria spettanza da parte dell'Ordine di provenienze calcolata in dodicesimi, e della quota spettante al Consiglio Nazionale da parte dell'Iscritto con la riserva di quanto previsto ai p.ti b) e c) dell' art.1 del presente Regolamento;
- c)** l'iscritto ha già versato all'Ordine di provenienza la quota di spettanza dell'Ordine e la quota di spettanza del Consiglio Nazionale: l'Ordine di Cagliari provvede alla riscossione della sola quota di propria spettanza rapportata in dodicesimi e richiama all'Ordine di Provenienza;
- d)** l'iscritto, alla data di richiesta del trasferimento da altro Ordine non ha pagato alcuna quota di iscrizione per l'anno in corso: l'Ordine di Cagliari provvede alla riscossione della quota medesima comprensiva di quanto di propria spettanza calcolata in dodicesimi e di quanto spettante al Consiglio Nazionale con la riserva di quanto previsto ai p.ti b) e c) dell' art.1 del presente Regolamento.



**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
CAGLIARI**

Circonscrizione dei Tribunali di Cagliari e Lanusei

Art. 4 – Trasferimento ad altro Ordine di appartenenza

E' il caso in cui l'Iscritto a seguito di trasferimento, richiede la cancellazione dall'Ordine di Cagliari per iscriversi ad altro (sia dall'Albo che dall'Elenco speciale).

Se la richiesta di trasferimento viene presentata entro il 31.03 dell'anno in questione, non verrà richiesta la quota di spettanza del Consiglio Nazionale ma solo la quota di spettanza all'Ordine in dodicesimi.

Se la richiesta di trasferimento avviene successivamente al 31.03 dell'anno in questione, sarà dovuta la quota di spettanza dell'Ordine di Cagliari in dodicesimi oltre alla quota spettante al Consiglio Nazionale con la riserva di quanto previsto ai p.ti b) e c) del presente Regolamento.

Il pagamento della quota è condizione *sine qua non* per rilasciare il nulla osta al trasferimento.

Art. 5 – Richiesta di cancellazione dall'Albo

E' il caso in cui l'Iscritto richiede la cancellazione dall'Ordine di Cagliari.

Se la richiesta è presentata entro il 31 gennaio e nella stessa viene indicata la data del 31.12 dell'anno precedente come ultimo giorno di valida iscrizione, il contributo dell'anno in corso non sarà dovuto.

Diversamente, sarà dovuta la quota di spettanza dell'Ordine di Cagliari in dodicesimi oltre alla quota spettante al Consiglio Nazionale con la riserva di quanto previsto ai p.ti b) e c) del presente Regolamento.

Art. 6 – Iscrizione nella sezione speciale dell'Albo art. 8 D.M. n. 34/2013 Società tra Professionisti (STP)

E' il caso in cui una Società tra Professionisti "STP" chiede l'iscrizione nella sezione speciale STP dell'Albo, come previsto dall'art. 8 D.M. n. 34/2013.

La Società tra Professionisti è regolamentata dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 dell'8 febbraio 2013. Il presente Regolamento rimanda agli artt. 8 e 9 del medesimo decreto, che disciplinano gli obblighi di iscrizione nella sezione speciale dell'Albo e le formalità necessarie per richiederla.

In relazione alla misura della quota di iscrizione, si prevede che all'atto della richiesta di iscrizione della STP sia versata una tantum quale quota di nuova iscrizione per la Società ed il contributo che sarà annualmente deliberato dal CO, oltre alla quota di competenza del Consiglio Nazionale.

Art. 7 – Iscrizione nel Registro del Tirocinio



**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
CAGLIARI**

Circoscrizione dei Tribunali di Cagliari e Lanusei

E' il caso in cui il soggetto intraprende il tirocinio professionale con conseguente richiesta di iscrizione nel Registro dei Tirocinanti.

In tal caso nulla è dovuto al Consiglio Nazionale, ed il Consiglio dell'Ordine di Cagliari si riserva di stabilire l'ammontare delle quote di iscrizione entro i termini di approvazione del bilancio preventivo.

In relazione alla misura della quota di iscrizione, si prevede che nel caso in cui il Tirocinante provenga da altro Ordine e debba compiere un periodo di residuo tirocinio, sarà chiesta al tirocinante una quota proporzionale al periodo del tirocinio che deve essere svolto presso l'Ordine; in caso di trasferimento ad altro Ordine, nulla è dovuto.

Art. 8 – Mancato versamento della quota nei termini stabiliti dall'Odcec

Salvo quanto disposto dal D. Lgs. 139/2005 e dal vigente Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il Consiglio dell'Ordine di Cagliari col presente Regolamento disciplina il mancato pagamento della quota nei termini stabiliti.

La quota di iscrizione annuale da parte degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari, ovvero "Sezione A Commercialisti", "Sezione B Esperti Contabili", "Elenco Speciale", "STP", deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno. Trascorsi 60 giorni dalla suddetta scadenza, la Segreteria dell'Ordine invierà lettera di sollecito all'iscritto che non abbia ancora provveduto al pagamento della quota, concedendogli il termine di 15 giorni per adempiere al proprio obbligo, entro il quale l'iscritto che non sia in grado di adempiere alla propria obbligazione a causa di difficoltà economiche dimostrabili, potrà chiedere all'Ordine di Cagliari la rateazione dell'importo dovuto fino ad un massimo di sei rate mensili.

Scaduti i 15 giorni senza che l'iscritto abbia adempiuto al proprio obbligo, o anche nel caso di un solo omesso versamento delle rate concordate, il Consiglio dell'Ordine trasmetterà la pratica al Consiglio di Disciplina che avvierà l'istruttoria per l'apertura del Procedimento Disciplinare così come disciplinato dal Capo V del D. Lgs. 139/2005 (artt. 49-57) e dall'art. 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Sentito l'iscritto, secondo quanto disposto dal c. 7 dell'art. 50 del D. Lgs. 139/2005, esperite le formalità amministrative ivi previste e accertato il mancato pagamento nel termine ultimo concessogli, il Consiglio di Disciplina pronuncerà la sospensione per morosità che permarrà fino a quando l'iscritto non dimostri di aver spontaneamente pagato le somme dovute.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
CAGLIARI

Circonscrizione dei Tribunali di Cagliari e Lanusei

Nel caso in cui, decorso il termine di un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non abbia adempiuto, il Consiglio dell'Ordine di Cagliari pone in essere la procedura di cancellazione con le modalità previste dall'art. 7 c. 3 del Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

E' facoltà dell'Ordine, previa comunicazione all'iscritto con diffida a provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 15 giorni, avviare le pratiche legali per il recupero di quanto dovuto; in tal caso, verrà addebitata all'iscritto la relativa spesa sostenuta dall'Ordine.

In relazione al contributo dovuto dai tirocinanti, si stabilisce che lo stesso debba essere pagato prima della richiesta di iscrizione nel relativo Registro, al fine di dar seguito all'iscrizione medesima.

Art. 9 – Varie

Per tutto quanto non espressamente previsto in tale Regolamento si fa riferimento a quanto disposto in materia dal D. Lgs. 139/2005 e dal Regolamento ad oggi vigente per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.